

IL CASO

Diamo uno scudo
a chi denuncia i corrotti

RAFFAELE CANTONE

ANDREA Franzoso incarna l'archetipo del vero *whistleblower*: disinteressato e mosso dalla coscienza civica, tanto da correre il rischio di perdere il lavoro, come poi è accaduto.

A PAGINA 31

CORROTTI, UNO SCUDO
PER CHI DENUNCIA

RAFFAELE CANTONE

ANDREA Franzoso incarna alla perfezione l'archetipo del vero *whistleblower*: disinteressato e mosso soltanto dalla coscienza civica, facendo così prevalere l'interesse collettivo più che quello personale, tanto da correre perfino il rischio di perdere il lavoro, come poi in effetti è accaduto (...).

Al di là dei risvolti personali, quella raccontata nel suo libro *Il Disobbediente* è una vicenda paradigmatica per numerosi motivi. Intanto perché dimostra che la corruzione e più in generale la *maladministration* si può combattere anche dall'interno, puntando sulle risorse sane di cui qualunque realtà lavorativa dispone. La storia di Andrea Franzoso, però, è emblematica in particolare modo della situazione in cui si trova chiunque oggi in Italia: pur non volendo voltare la testa dall'altra parte, in mancanza di una legge che lo difenda è costretto a farlo a proprio rischio e pericolo (...).

L'Autorità nazionale anticorruzione, in conformità a quanto previsto dal decreto Madia del 2014, è divenuta destinataria di segnalazioni di *whistleblowing* provenienti dalle amministrazioni pubbliche e nella convinzione che rappresentino un insostituibile strumento di prevenzione della corruzione ha emanato a maggio 2015 apposite linee guida per definire procedure standard nella gestione di queste pratiche, in modo da garantirne in particolare la riservatezza e provando ad applicare in maniera estensiva la legge, ampliando il più possibile i ridottissimi ambiti di tutela. L'Anac, del resto, sta investendo molte energie affinché questo istituto, estraneo alla nostra cultura al punto da non avere ancora nemmeno una traduzione nella lingua italiana, si radichi fra i cittadini e nell'amministrazione. Ogni anno, ad esempio, elabora un rapporto sullo stato delle segnalazioni giunte al proprio interno o direttamente alle amministrazioni (...). Dalle risultanze, qualche segnale che fa ben sperare c'è. I numeri dimostrano una crescita significativa: in tutto il 2015 erano state circa 200, sono divenute 252 nel 2016 e alla fine del primo semestre di quest'anno erano già 298.

In qualche circostanza le denunce hanno permesso di conseguire risultati importanti, come scoprire le irregolarità nell'affidamento del sistema informativo trasfusionale di una Regione oppure far emergere un caso di conflitto di interessi di un docente all'interno di un ateneo. Le segnalazioni di *whistleblowing*, trasmesse alla Procura della Repubblica e alla Corte dei conti all'esito di una istruttoria dell'Autorità, stanno dando concreti sviluppi.

È evidente tuttavia quanto sia difficile, e per certi versi

anche "ingiusto", sollecitare segnalazioni di illeciti senza essere poi in grado di fornire adeguate tutele a chi le invia (...). Si torna inevitabilmente al punto di partenza: la necessità, quanto prima, di un compiuto intervento normativo (...). Al di là delle buone intenzioni, il testo votato da Montecitorio lascia tuttavia sul tavolo alcuni nodi irrisolti. Accanto a principi condivisibili, come la previsione di sanzioni amministrative contro il responsabile di eventuali rappresaglie, vi sono difatti questioni rilevanti ancora insolute. Una su tutte: la tutela del *whistleblower* (e quindi la relativa difesa contro il licenziamento o discriminazioni di vario genere) è molto limitata sia nelle società private sia in quelle sottoposte al controllo pubblico, dove invece essa andrebbe particolarmente incentivata.

Andrea Franzoso dunque sarebbe stato poco protetto anche qualora il provvedimento fosse stato in vigore all'epoca dei fatti. Vi è poi un secondo aspetto critico: il ddl prevede una forma di protezione nei procedimenti amministrativi ma non in quelli penali. In pratica, se una segnalazione anonima configurasse un'ipotesi di reato e fosse necessario inoltrarla alla Procura della Repubblica, l'identità del *whistleblower* sarebbe garantita al massimo fino alla conclusione delle indagini preliminari. Una volta caduto il segreto istruttorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 329 del Codice di procedura penale, l'accusato verrebbe a conoscenza del nome del suo accusatore (...). Col paradosso che più è grave l'illecito segnalato e minori continuerebbero a essere le tutele per chi denuncia (...).

Si tratta a mio parere di criticità che dovranno prima o poi essere affrontate, ma che nondimeno non possono rappresentare l'alibi per arrivare allo scioglimento delle Camere senza una legge sul *whistleblowing*. Come sempre, è una questione di volontà politica. Il legislatore ha in più occasioni dimostrato di saper procedere in tempi sorprendentemente rapidi, quando c'è la determinazione ad adottare un particolare provvedimento. Sarebbe un bel segnale se in quest'ultimo scorcio di legislatura, anziché dare vita a una estenuante e interminabile campagna elettorale, tutte le forze sedute in Parlamento mostrassero una comune e analoga determinazione a difesa del bene comune.

Tratto dalla postfazione del presidente dell'Autorità anticorruzione al libro *Il Disobbediente*

CRIPRODUZIONE RISERVATA





Un dipendente ha il coraggio di accusare il suo presidente per l'uso personale dei fondi aziendali. Poi perde il lavoro. In questo libro la storia